CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 3 dicembre 2009 (11.12) (Or.en)

16666/09

Fascicolo interistituzionale: 2008/0221 (COD)

CODEC 1372
ENER 413
ENV 845
TRANS 473
CONSOM 231

NOTA

del:	Segretariato generale del Consiglio
al:	Comitato dei Rappresentanti Permanenti/Consiglio
Oggetto:	**ADOZIONE DI ATTI LEGISLATIVI A SEGUITO DELLA SECONDA LETTURA DEL PARLAMENTO EUROPEO** Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali - Risultati della seconda lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 23 - 26 novembre 2009)

I. VOTAZIONE

Poiché non sono stati presentati emendamenti alla posizione comune, non c'è stata discussione in seduta plenaria (a norma degli articoli 72 e 138, paragrafo 3 del regolamento interno del Parlamento europeo) né votazione. Il 25 novembre 2009 il presidente del Parlamento europeo ha dichiarato approvata la posizione comune del Consiglio.

Il testo della risoluzione legislativa del Parlamento europeo è allegato alla presente nota.

II. ADOZIONE DI ATTI LEGISLATIVI A SEGUITO DELLA SECONDA LETTURA DEL PARLAMENTO EUROPEO

Poiché il Parlamento europeo ha approvato la posizione comune del Consiglio, l'atto in questione si considera adottato in conformità della posizione comune, a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità europea.

Dopo la firma del presidente del Parlamento europeo, del presidente del Consiglio e dei segretari generali delle due istituzioni, esso sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

_____

ALLEGATO

(25.11.2009)

Etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 novembre 2009 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali (14639/6/2009 – C7-0287/2009 – 2008/0221(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la posizione comune del Consiglio (14639/6/2009 – C7-0287/2009),

– vista la sua posizione in prima lettura[1] sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0779),

– vista la proposta modificata della Commissione (COM(2009)0348),

– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

– visto l'articolo 72 del suo regolamento,

– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0076/2009),

1. approva la posizione comune;

2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;

3. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

4. incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

5. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

[1] Testi approvati del 22.4.2009, P6_TA(2009)0248.

ALLEGATO

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione è favorevole all'uso di strumenti comunitari, quali il programma Energia intelligente – Europa, per contribuire a iniziative volte a sensibilizzare gli utenti finali sui vantaggi dell'etichettatura dei pneumatici.

Entro giugno 2012 la Commissione renderà disponibili sul suo sito Internet ec.europa.eu, in particolare per le organizzazioni di consumatori e i fabbricanti di pneumatici, informazioni esplicative relative a ciascuna delle voci dell'etichetta del pneumatico e un calcolatore del risparmio di carburante armonizzato